

PROPOSTA DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21/6/1980 N.75 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE DELLA REGIONE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 2/3/4 GENNAIO 1979"

RELAZIONE

Sig. Presidente,
Collegli Consiglieri,

con la legge regionale 21/6/1980 n.75 il Consiglio regionale decideva di finanziare un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole ubicate in quelle zone nelle quali, in seguito ai danni provocati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979, si rese necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni legnose.

Il programma prevedeva la concessione di contributi per conseguire le seguenti finalità:

- a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;
- b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati, negli anni immediatamente successivi al reimpianto;
- c) favorire ed orientare le riconversioni produttive.

Quest'ultimo obiettivo, quello delle riconversioni, si intendeva realizzarlo fornendo contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte; queste, dovevano essere individuate dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge n.75/1980 e quindi prima del 20 agosto 1980.

Le domande di contributo dovevano essere inoltrate entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge e, quindi, 30 giorni dopo la decisione della Giunta relativa alla individuazione delle coltivazioni sostitutive.

La Giunta, però, non ha adottato tempestivamente i provvedimenti di sua competenza, per cui allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande i danneggiati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979 non erano nella condizione di conoscere quali coltivazioni legnose potevano impiantare.

Questo stato di attesa e di indeterminazione, unito alla sfiducia intanto determinatasi per il mancato pagamento dei benefici previsti dalla legge n.19/1979, non verificatosi, se non in minima parte, neppure alla data odierna, ha impedito a molti imprenditori di inoltrare le domande.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 2 -

Pertanto, e non per colpa degli operatori agricoli, la legge 75/1980 non ha raggiunto la finalità che si proponeva, che era quella di favorire il rapido ripristino di coltivazioni ^{attive ed intensive} in zone ove si erano verificati svellimenti dell'ordine del 70-80% della superficie arborata prima esistente.

La presente proposta di legge mira appunto, ad ovviare agli inconvenienti precedentemente lamentati e a dare la possibilità ai danneggiati, che per i motivi ^{non} suddetti hanno presentato le domande, di inoltrarle nei 90 giorni successivi alla entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni stabilite nella deliberazione di Giunta n.3099 del 17/4/1981.

Infine, per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione, si è ritenuto opportuno includere tra le operazioni possibili di incentivazione regionale quelle necessarie per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia, e per razionalizzare la loro densità attraverso l'impianto di altri olivi.

Sulla presente proposta di legge la competente commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, e pertanto si chiede che il Consiglio regionale l'approvi nella sua integrità.

(Antonio Dell'Aquila)

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

III COMMISSIONE
DECISIONE N.100 DELL'11/2/1982

1. La III Commissione ha esaminato nella seduta dell'11/2/1982, la p.d.l. a firma Dell'Aquila e altri concernente "Ulteriori interventi straordinari per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979", assegnata dalla Presidenza del Consiglio il 12/11/1981.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole su detta p.d.l. nel testo modificato, di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata assunta con il voto favorevole dei commissari: Bellomo, Carella, Di Giuseppe, Dell'Aquila, Martellotta, Ventura.

Relatore: Antonio Dell'Aquila



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 1

(Modificazioni all'art.2 della l.r. n.75/80)

Alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art.2 della legge regionale 21/6/1980 n.75 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione: contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e per razionalizzare la loro densità attraverso l'impianto di altri olivi".

Il terzo comma dell'art.2 della predetta legge n.75/1980 è così sostituito:

"Gli incentivi di cui alle lettere b), c) e d) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda. La cumulabilità degli incentivi di cui alla presente legge con quelli ^{eventualmente già} concessi a qualunque titolo dalla Regione o da parte di altri Enti pubblici è consentita nei limiti previsti dal presente articolo".

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 2
(Procedure e soggetti beneficiari)

Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art.2 della legge regionale 21/6/1980 n.75, così come modificata dalla presente legge, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art.2 della predetta legge n.75/1980, so no quelle indicate nell'allegata tabella "A".

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge regionale 21/6/1980 n.75.

Amg

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 3
(Norme finanziarie)

Alle spese per l'attuazione della legge regionale 21/6/1980 n.75, così come modificata ed integrata dalla presente legge, si fa fronte nel 1982 con uno stanziamento pari a lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa da prelevare sul cap. 04714 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14/1/1982 n. 2.

AMM

P.D.L. "MODIFICAZIONI ALLA L.R. 21/6/80, N.75 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI UN
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA PRODUT-
TIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE DELLA REGIONE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL
2/3/4 GENNAIO 1979"

Decisione: La I Commissione, nella seduta dell'11 marzo 1982, ha espresso ai
sensi dell'art.19 del regolamento del Consiglio, all'unanimità dei
voti dei presenti, parere favorevole al provvedimento in oggetto
specificato.

IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo Binetti)

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

TABELLA A

1. Frutteti. Impianti e reimpianti di fruttiferi, da effettuarsi in zone vocate, che assicurino una maggiore qualificazione della produzione, al fine di affermare una costante presenza sul mercato e consolidare l'attuale tendenza allo incremento delle esportazioni pugliesi. Le coltivazioni più valide possono essere: il pesco con varietà precoci e precocissime; il ciliegio con varietà adatte al consumo diretto; il mandorlo con varietà di maggiore affidamento nei vari ambienti in un'ottica di una moderna mandorlicoltura.
2. Vigneti. Impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino in zone a denominazione di origine controllata.
3. Agrumeti. Impianti e reimpianti di agrumi secondo i criteri stabiliti dal piano nazionale di rilancio dell'agrumicoltura e dal progetto speciale CASMEZ in materia di agrumi.
4. Oliveti. Impianti e reimpianti con varietà già affermate nelle varie zone, con sistemi di allevamento che facilitino l'introduzione della meccanizzazione delle operazioni e possibilmente negli ambienti suscettibili di irrigazione di soccorso.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

Amy